La circolare tributaria n. 24-25/2021

Il "super Ace" per il 2021

di Fabio Giommoni - dottore commercialista e revisore legale

Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica, l'articolo 19, commi da 2 a 7, D.L. 73/2021 ("Decreto Sostegnibis")¹ ha previsto una misura di importante rafforzamento, seppure di natura transitoria, dell'"Aiuto alla crescita economica" (Ace), il quale, come si ricorderà, era stato abrogato dalla Legge di Bilancio per il 2019 per poi essere subito reintrodotto dalla Legge di Bilancio per il 2020, già a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (ovvero dal 2019 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare), per cui l'agevolazione ha continuato a operare "in regime di continuità temporale", con riferimento alle variazioni positive e a quelle negative che si sono formate dal 2011 in poi.

La base di calcolo è costituita dal "nuovo capitale proprio" (c.d. "base Ace"), il quale è determinato in misura pari alla differenza positiva tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione del patrimonio netto rispetto alla consistenza dello stesso alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, con esclusione dell'utile d'esercizio 2010.

Le variazioni in aumento del patrimonio netto che assumono rilevanza sono le seguenti:

- conferimenti in denaro, rappresentati anche dalla rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società, nonché dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale;
- utili accantonati a riserva a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento o della rinuncia/conversione del credito del socio (con necessità, quindi, di ragguaglio annuale), mentre quelli derivanti dall'accantonamento di utili rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve si sono formate.

Costituiscono, invece, variazioni in diminuzione del capitale proprio, i decrementi delle poste del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo, ai soci o ai partecipanti (distribuzione di utili e di riserve, nonché liquidazione totale o parziale della partecipazione), compresa la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie.

.

 $^{^{\}rm 1}$ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021.

Gli incrementi e i decrementi patrimoniali di ciascun periodo d'imposta continuano ad avere rilevanza, ai fini della determinazione della base Ace, anche nei periodi d'imposta successivi, con una conseguente stratificazione delle ricapitalizzazioni.

Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, gli incrementi delle consistenze di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, comportano un decremento del capitale proprio (articolo 5, comma 3, D.M. 3 agosto 2017).

Il capitale proprio si riduce, infine, qualora ricorrano le fattispecie antielusive previste dal D.M. 3 agosto 2017, il quale si applica ai soggetti appartenenti al medesimo gruppo nell'ambito del quale è presente almeno un soggetto beneficiario dell'Ace, con la finalità di evitare che, nell'ambito dei gruppi societari, a fronte di un'unica immissione di capitale, l'agevolazione possa essere duplicata.

Detta disciplina antielusiva, c.d. "speciale", contempla alcune determinate operazioni che sono considerate specificamente elusive, perché suscettibili di generare una duplicazione dell'agevolazione, fermo restando che l'Amministrazione finanziaria può comunque contestare anche altre operazioni, non previste dall'articolo 10, D.M. 3 agosto 2017 in base alla disciplina generale dell'abuso del diritto di cui all'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (L. 212/2000 e successive modificazioni), qualora ritenute suscettibili di duplicare l'Ace².

Un ulteriore limite è rappresentato dal fatto che l'incremento netto del capitale proprio (somma algebrica degli incrementi, dei decrementi e delle riduzioni) rileva in ogni caso, in ciascun esercizio, solo fino a concorrenza del patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, a esclusione della riserva per acquisto di azioni proprie (articolo 11, comma 1, D.M. 3 agosto 2017).

Per determinare la misura dell'agevolazione deve essere applicato alla base Ace il rendimento figurativo che è stato fissato dalla Legge di Bilancio 2020 all'1,3% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e successivi.

La tabella seguente riassume i rendimenti storici del capitale proprio per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

Esercizio	Coefficiente di remunerazione
2011, 2012 e 2013	3,00 %
2014	4,00 %
2015	4,50 %

² Le fattispecie previste dalla disciplina antielusiva speciale possono essere disapplicate mediante la presentazione di apposita istanza di interpello probatorio (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), L. 212/2000), dimostrando che l'incremento di capitale proprio non è stato preceduto da un'immissione di denaro che ha aumentato la base Ace di un altro soggetto del gruppo. In alternativa, il contribuente può non presentare istanza di interpello se ritiene comunque che l'operazione intragruppo prevista dall'articolo 10, D.M. 3 agosto 2017 non comporti la duplicazione del beneficio Ace.

2016	4,75 %
2017	1,60 %
2018	1,50 %
2019 e successivi	1,30%

L'importo che deriva applicando la predetta aliquota all'incremento netto del capitale proprio rappresenta l'entità dell'agevolazione, da portare in diminuzione del reddito complessivo, al netto delle eventuali perdite pregresse.

In presenza di una perdita fiscale la stessa non viene incrementata dall'agevolazione, ma l'eccedenza Ace è riportata negli esercizi successivi, così come avviene in ipotesi di insufficienza di reddito imponibile per sfruttare interamente l'Ace disponibile.

L'eccedenza di ciascun esercizio è riportata a nuovo, senza limiti temporali, unitamente agli importi dell'agevolazione che matureranno negli esercizi successivi, con conseguente "accumulazione" dell'agevolazione, finché non vi sarà un reddito capiente per abbattere interamente la somma delle eccedenze di periodo e di quelle pregresse.

Le eccedenze Ace possono essere convertite in credito di imposta da utilizzare a riduzione dell'Irap, in 5 quote annuali di pari ammontare (<u>articolo 3</u>, comma 3, D.M. 3 agosto 2017). Il credito d'imposta è calcolato moltiplicando le eccedenze Ace non utilizzate per l'aliquota Ires del 24% (nel caso di beneficiario società di capitali) ed è utilizzato direttamente in dichiarazione Irap.

Il "super Ace" per il 2021

Nel contesto dell'Ace come appena sinteticamente delineato, si inserisce la novità dell'articolo 19, D.L. Sostegni-bis, il quale prevede che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, si applichi un coefficiente di remunerazione del 15%, considerando un ammontare massimo di variazione pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio (articolo 19, comma 2, D.L. 73/2021).

Per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare ciò significa che sugli incrementi della base Ace del 2021 (accantonamento a riserva dell'utile del 2020 e patrimonializzazioni effettuate dai soci nel corso del 2021) si applicherà il coefficiente del 15%, rispetto a quello ordinario dell'1,3%.

La Relazione illustrativa del D.L. Sostegni-bis precisa che, con riferimento alla eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con l'aliquota dell'1,3%. In attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate, dovrebbe quindi ritenersi che, al fine di

applicare il coefficiente maggiorato del 15%, occorra determinare l'incremento di capitale proprio del 2021 distintamente rispetto agli incrementi pregressi, ovvero quelli fino al 31 dicembre 2020 (per i contribuenti "solari"), sui quali continuerà a essere applicato il coefficiente dell'1,3%.

Il calcolo del "super Ace" 2021 dovrebbe pertanto essere autonomo rispetto al regime ordinario e dunque dovrebbe prescindere non solo dagli incrementi ma anche dai decrementi verificatesi fino al 31 dicembre 2020, compresi quelli derivanti dagli effetti delle citate disposizioni antiabuso di cui all'articolo 10, D.M. 3 agosto 2017.

Parrebbe, invece, che l'incremento di capitale proprio per il "super Ace" del 2021 debba essere comunque determinato al netto delle riduzioni del capitale per restituzione ai soci effettuate nel corso del 2021.

Il Decreto Sostegni-*bis* prevede, inoltre, che gli incrementi del 2021 (presumibilmente sempre nei limiti di 5 milioni euro) rilevano in ogni caso dal 1° gennaio 2021, ovvero non devono essere ragguagliati come prevede la disciplina ordinaria dell'Ace per i conferimenti e le rinunce ai crediti da parte dei soci³. Infine, per gli incrementi che beneficiano del "super Ace" 2021 (fino a 5 milioni di euro) non rileva il limite del patrimonio netto di fine esercizio, cosicché non si tiene conto dell'effetto di eventuali perdite del bilancio 2020.

La conversione in credito di imposta

Il comma 3 dell'articolo 19, Decreto Sostegni-bis ha inoltre introdotto la facoltà di convertire la deduzione relativa al "super Ace" del 2021 in credito di imposta, sulla base delle aliquote Ires e Irpef in vigore nel medesimo periodo di imposta⁴.

Ciò significa che per ogni 1.000 euro di incremento del capitale proprio di una società di capitali (soggetto Ires) effettuato nel 2021 (fino a 5 milioni di euro), spetta una deduzione Ace di 150 euro (= 1.000 euro x 15%) e questa può essere convertita in un credito di imposta di 36 euro (= 150 euro x 24%)⁵.

Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione, senza limiti di importo, chiesto a rimborso, oppure ceduto a terzi⁶, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in

³ Tale previsione non rileva per l'accantonamento a riserva dell'utile 2020 il quale sarebbe stato comunque computato sin dall'inizio del periodo d'imposta in base alle regole ordinarie.

⁴ Più precisamente, si tratta del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, che coincide con l'anno 2021 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.

⁵ Tale conversione consente, in sostanza, di "monetizzare" in via anticipata, sotto forma di credito d'imposta, la minore imposta corrispondente alla deduzione del "super Ace" e prevede un meccanismo analogo a quello che ordinariamente consente la conversione delle eccedenze Ace in credito di imposta Irap.

⁶ Con possibilità di successiva cessione del credito ad altri soggetti.

denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti, ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto in parte, a riserva l'utile di esercizio.

Nel caso di cessione, la norma prevede che i cessionari rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Tuttavia, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono prima presentare una comunicazione all'Agenzia delle entrate le cui modalità, contenuti e termini di presentazione dovranno essere dettati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni-*bis* (articolo 19, comma 7, D.L. 73/2021).

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non è produttivo di interessi e non concorre a formare il reddito d'impresa, né la base imponibile Irap (articolo 19, comma 6, D.L. 73/2021).

Il recupero dell'agevolazione

I commi 4 e 5 dell'articolo 19, D.L. 73/2021, prevedono specifici meccanismi di *recapture* del "super Ace", qualora nei 2 anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio.

In particolare, in caso di opzione per il credito d'imposta, il comma 4 prevede che sia recuperato il beneficio fiscale fruito anticipatamente qualora nel 2021, 2022 e 2023 si verifichino decrementi del capitale proprio che riducano gli incrementi che hanno dato luogo al credito d'imposta.

Se, ad esempio, nel 2021 sono stati effettuati incrementi per 1.000 euro, con fruizione di un credito d'imposta in corso d'anno pari a 36 euro e successivamente si sono verificati decrementi per 200 euro, la variazione del capitale proprio effettuata nel 2021 sarà considerata pari a 800 euro, per cui il credito d'imposta andrà restituito in proporzione alla differenza tra 1.000 euro e 800 euro, ovvero per un ammontare pari a 7,2 euro (200 : 1000 = X : 36). Nel 2022, qualora la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del 2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Continuando l'esempio precedente, se l'incremento del capitale proprio è pari a 800 euro a fine 2021 e si riduce a 500 euro a fine 2022, a fronte del credito usufruito di 36 euro calcolato su incrementi pari a 1000 euro, nel 2022 andrà restituito un ammontare pari a 10,8 euro [(800 - 500) : 1000 = x : 36]. Se nel 2023 la variazione in aumento del capitale proprio risulta inferiore rispetto a quella del 2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento 2023 rispetto a quella del 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta già restituito nel

periodo d'imposta precedente. Riprendendo l'esempio, se a fine 2023 la variazione del capitale proprio è pari a 400 euro, a fronte del credito usufruito di 36 euro calcolato su incrementi pari a 1.000 euro, nel 2023 andrà restituito un ammontare pari a 3,6 euro [(800 - 400) : 1000 = x : 36 - 10,8, dove 10,8 sono gli importi del credito già restituito nell'esercizio precedente]⁷.

Poiché la norma prevede che non rileva il limite del patrimonio netto risultante dal bilancio, l'emersione di perdite d'esercizio non è suscettibile di determinare una riduzione del capitale proprio e quindi la decadenza del beneficio.

Qualora, invece, il "super Ace" sia stato fruito secondo il meccanismo ordinario della deduzione dal reddito di impresa, il comma 5 stabilisce che il beneficio utilizzato nel 2021 debba essere restituito qualora nel 2022 risulti una variazione in aumento del capitale proprio inferiore a quella del 2021 (sempre senza tenere conto delle perdite di bilancio). Tale "restituzione" avviene attraverso una variazione in aumento del reddito complessivo pari al 15% della differenza tra la variazione 2022 e la variazione 2021. Inoltre, qualora nel 2023 risulti una variazione in aumento del capitale proprio inferiore rispetto a quella del 2021, il beneficio fiscale fruito nel 2021 è restituito con una variazione in aumento del reddito complessivo del 2023 di un ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio 2021 e quella 2023, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente⁸.

SCHEDA DI SINTESI

Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica, l'articolo 19, commi da 2 a 7, D.L. "Sostegni-bis" ha previsto una misura di importante rafforzamento dell'Ace, seppure di natura transitoria.



Il "super Ace" prevede, innanzi tutto, che l'incremento del capitale proprio del 2021 è remunerato con il più alto coefficiente del 15%, rispetto a quello ordinario dell'1,3%, ma solo fino a 5 milioni di euro.



Per il calcolo del "super Ace" 2021 non rileva il limite del patrimonio netto e tutti gli incrementi del capitale proprio si computano dall'inizio del periodo di imposta, senza ragguaglio annuale.

⁷ L'esempio riportato è contenuto nella relazione illustrativa del Decreto Sostegni-bis.

⁸ Anche in questo caso, ai fini della determinazione delle variazioni in aumento da confrontare tra loro non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Reddito di impresa



Inoltre, è previsto che il "super Ace" 2021 possa essere trasformato in un credito di imposta che può essere utilizzato in compensazione, senza limiti di importo, chiesto a rimborso oppure o ceduto a terzi.



Infine, è previsto un meccanismo di recupero del "super Ace" qualora nei periodi di imposta fino al 2023 si registrino minori incrementi di capitale proprio rispetto al 2021.